

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 098/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 15 novembre 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu,
Prof. Avv. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott.
Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ANTONIO MAIELLO NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE/LEGALE RAPP. TE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAGINA 5 DEL C.U. N. 23 DEL 2.4.2012 E AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 8727/1054PF 12-13/AM/FDA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2. RICORSO SSDRL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/PIACENZA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla SSDRL Piacenza Calcio 1919 di Piacenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LE SANZIONI:
- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €3.000,00,**
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

4. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. FAVARIN GIANCARLO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

5. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LATTANZIO RICCARDO SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913 DON UVA/MARIANO KELLER DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3), 4) e 5) li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in relazione alla condotta del presunto Presidente Sig. Canonico per come individuato nel referto arbitrale.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. GAMBINO GIUSEPPE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/REAL SM HYRIA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.500,00;**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE N. 1 GARA A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAVESE/ORLANDINA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno), contiene la sanzione nella pena pecuniaria. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 15 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete